
**Policy per l'integrazione dei fattori ESG
dei prodotti finanziari oggetto dei servizi di investimento
prestati alla clientela - Estratto**

Gruppo Banco Desio

Versione: ottobre 2024

Sommario

1. Scopo del documento e perimetro d'applicazione	3
2. Introduzione	4
3. Definizioni	5
4. Quadro Normativo	7
5. Approccio Banco Desio.....	10

1. Scopo del documento e perimetro d'applicazione

Il presente documento si propone di definire le modalità di integrazione del grado di rischio di sostenibilità (Environmental, Social, Governance - ESG) degli strumenti finanziari oggetto di consulenza alla clientela in ottemperanza ai requisiti regolamentari previsti da Regolamento UE 2019/2088 (di seguito anche "Regolamento SFDR") e in linea con le preferenze della stessa in ambito sostenibilità secondo quanto definito dal Regolamento Delegato (UE) 2021/1253 ad integrazione di quanto previsto dalla c.d. MiFID II.

L'obiettivo di tale integrazione è l'introduzione dei fattori di sostenibilità nella valutazione dei prodotti di investimento destinati alla clientela, al fine di assicurare una coerente classificazione in ambito di sostenibilità ed evitare pratiche di vendita improprie.

A tal fine, la Banca adotta uno *score ESG* per ogni strumento finanziario necessario anche per la valutazione di adeguatezza del portafoglio rispetto alle preferenze di sostenibilità espresse dal cliente.

Il presente documento si applica a Banco Desio.

2. Introduzione

L'Unione Europea, a partire dalle analisi di carattere scientifico sull'evoluzione dell'attuale contesto climatico-ambientale¹, ha ratificato nel 2016 l'Accordo di Parigi, focalizzandosi sulla promozione di investimenti sostenibili e a basse emissioni, definendo un Piano d'Azione nel 2018 che sottolinea l'importanza della finanza sostenibile.

In tale contesto, l'evoluzione degli scenari climatico-ambientali ha posto l'attenzione del Regolatore verso la mitigazione del cambiamento climatico-ambientale attraverso l'introduzione dei fattori ESG (Environmental, Social, Governance) nei sistemi, nei processi e nell'organizzazione delle banche. A tal fine la Banca considera, oltre ai pertinenti rischi finanziari su base continuativa, anche i rischi di sostenibilità, definiti dal Regolamento SFDR, che, qualora dovessero verificarsi, potrebbero causare un impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore dell'investimento.

Al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza verso la clientela il Banco raccomanda prodotti finanziari adeguati ai clienti e alle loro preferenze di sostenibilità, riflettendo sia gli obiettivi finanziari sia le preferenze stesse.

¹ Tra gli organismi internazionali che si occupano di questo tipo di analisi sono presenti:

- l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), organismo intergovernativo delle Nazioni Unite impegnato nella divulgazione delle conoscenze scientifiche legate al cambiamento climatico attraverso la pubblicazione di report periodici nei quali elabora valutazioni quantitative utilizzate in tutto il mondo dagli Stati per indirizzare le proprie decisioni e per l'elaborazione di scenari prospettici in ambito climatico-ambientale;
- il Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS), impegnato a promuovere una migliore comprensione e gestione dei rischi finanziari associati al cambiamento climatico. A tal fine, il NGFS ha pubblicato la prima guida sull'analisi degli scenari climatici per le banche centrali e le autorità di vigilanza.

3. Definizioni

Accordo di Parigi: primo Accordo universale giuridicamente vincolante sul clima a livello mondiale; mira a rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici, limitando l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, promuovendo la transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra, rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo economico sostenibile.

Fattori di Sostenibilità: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Finanza Sostenibile: si intende la finanza che tiene in considerazione fattori di tipo ambientale (Environmental), sociale (Social) e di governo societario (Governance), i cosiddetti fattori ESG, nel processo decisionale di investimento, indirizzando i capitali verso attività e progetti sostenibili a più lungo termine. La finanza sostenibile è dunque l'applicazione del concetto di sviluppo sostenibile all'attività finanziaria.

Preferenze di Sostenibilità: la scelta, da parte di un cliente di integrare nel suo investimento uno o più strumenti di investimento sostenibili.

Rating ESG: o rating di sostenibilità, esprime un giudizio sintetico sul rischio di impatto negativo sulla sostenibilità di un emittente/strumento finanziario.

Rischio di Sostenibilità: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

PAI (Principal Adverse Impact): sono indicatori che misurano gli effetti negativi di un investimento sui fattori di sostenibilità ambientali e sociali. Tali indicatori possono essere utilizzati in diversi ambiti per monitorare e quantificare l'impatto di un investimento in termini di sostenibilità.

Ecosostenibilità (ex lettera a) dell'art. 2 del Regolamento Delegato 565/2017): si riferisce alla preferenza da parte di un cliente di integrare e in che misura nel suo portafoglio una quota di investimenti ecosostenibili (ai sensi del Regolamento UE 2020/852), ovvero investimenti in una o più attività economiche che:

- contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali²;
- sono conformi ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione nel Regolamento Delegato UE 2021/2139;
- sono svolte nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia³.

Sostenibilità (ex lettera b) dell'art. 2 del Regolamento Delegato 565/2017): si riferisce alla scelta, da parte di un cliente di integrare in che misura, nel suo portafoglio una quota minima di investimenti sostenibili (ai sensi dell'art. 2, punto 17 nel regolamento (UE) 2019/2088), ovvero investimenti in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo:

- ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra, nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare;
- sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate;

a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

² Si intendono per obiettivi ambientali: a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l'adattamento ai cambiamenti climatici; c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un'economia circolare; e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (art. 9 Reg. UE 2020/852).

³ In linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo (art. 18 Reg. UE 2020/852).

4. Quadro Normativo

Sulla base della normativa vigente e delle linee guida pubblicate dal Regolatore, è stato individuato il seguente perimetro normativo di riferimento coerente con l'obiettivo del presente documento.

1. Il **Regolamento (UE) 2019/2088** e successivi aggiornamenti, entrato in vigore a marzo 2021, noto come Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), disciplina l'informativa nel campo della finanza sostenibile. Tale regolamento stabilisce regole uniformi sulla trasparenza per coloro che operano nei mercati finanziari e forniscono consulenza finanziaria e riguardano l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle decisioni di investimento e consulenza finanziaria, nonché l'impegno dell'intermediario finanziario verso la sostenibilità legata ai prodotti finanziari.

In particolare, si evidenziano i seguenti articoli attinenti ai servizi di consulenza e gestione di portafoglio alla clientela ed ai relativi obblighi di trasparenza dovuti dalla Banca:

- art. 3 che richiede ai fornitori di prodotti finanziari di fornire sui loro siti web informazioni trasparenti e dettagliate riguardo le politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali d'investimento e nelle consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni;
- art. 4 che impone i) ai gestori di portafoglio, ove prendano in considerazione i principali effetti negativi (PAI) delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione sulle politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti (altrimenti una chiara motivazione della mancata considerazione dei principali effetti negativi), ii) ai soggetti che forniscono consulenza in ambito finanziario, di fornire informazioni in merito alla considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle loro consulenze in materie di investimento o di assicurazioni (altrimenti di fornire informazioni delle motivazioni della mancata considerazione degli effetti negativi);
- art. 6 che impone ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti di descrivere nell'informativa precontrattuale in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento e i risultati della valutazione degli impatti di tali rischi sul rendimento dei prodotti;

- art. 8 che impone la divulgazione di informazioni sui prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali come tali caratteristiche sono rispettate e, qualora sia stato designato un indice di riferimento, informazioni che indichino in che modo tale indice sia coerente; inoltre, i partecipanti ai mercati finanziari indicano la metodologia utilizzata per il calcolo di tali indici;
- art. 9 che impone, per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (per cui è stato designato un indice come indice di riferimento), la divulgazione di informazioni riguardanti in che modo tale indice designato è in linea con l'obiettivo e in che modo tale indice differisce da un indice generale di mercato, oltre che la metodologia utilizzata per il calcolo di tali indici di riferimento.

2. Il **Regolamento Delegato (UE) 2017/565**, rientrante nel pacchetto normativo della MIFID II (Markets in Financial Instruments Directive II), è stato emanato per dettare i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento.

In particolare, si evidenziano i seguenti articoli attinenti agli obblighi relativi alla fornitura dei servizi di investimento alla clientela, inclusa l'integrazione dei fattori ESG:

- art. 21 che stabilisce i requisiti fondamentali per la gestione organizzativa, le risorse umane e tecniche, la gestione dei conflitti di interesse e le procedure interne per la banca al fine di assicurare un'operatività efficiente e conforme alle normative di settore;
- art. 52 che impone alla Banca di fornire alla clientela informazioni sulla consulenza in materia di investimenti ed in particolare ai tipi di strumenti considerati, alla gamma di strumenti e fornitori analizzati, gli eventuali fattori di sostenibilità presi in considerazione, i rischi, i costi e la complessità degli strumenti finanziari da raccomandare;
- art. 54 che delinea i requisiti che il Banco deve seguire per la raccolta delle informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche dei clienti, la conoscenza ed esperienza, gli obiettivi di investimento inclusa la sua tolleranza al rischio.

3. Il **Regolamento Delegato (UE) 2021/1253** (aprile 2021) modifica il Regolamento Delegato (UE) 2017/565, in coerenza con quanto enunciato nell'ambito dell'Action Plan on Financing

Sustainable Growth⁴, integrando i fattori, i rischi e le preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento.

In tale ambito il Regolamento prevede che il modello organizzativo/procedurale tenga in considerazione i fattori ESG per ciò che attiene agli obblighi informativi e di profilatura per le preferenze di sostenibilità, alla relativa valutazione di adeguatezza dei prodotti raccomandati, nonché all'identificazione e gestione dei conflitti di interesse.

4. Il **Regolamento Delegato (UE) 2022/1288** integra il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di norme tecniche di regolamentazione che specificano, i dettagli del contenuto, e della presentazione delle informazioni relative al principio “non arrecare un danno significativo”, che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.
5. Il **Regolamento (UE) 2020/852** stabilisce il quadro generale per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

⁴ Piano d'Azione sulla finanza sostenibile (Marzo 2018): il presente piano illustra le misure che la Commissione Europea intende adottare per orientare il mercato dei capitali verso un modello inclusivo e sostenibile allineato con gli impegni assunti nell'Accordo di Parigi.

5. Approccio Banco Desio

METRICHE ESG SU STRUMENTI e PRODOTTI FINANZIARI

Al fine di rispondere ai requisiti normativi sopra richiamati, in merito all'identificazione degli strumenti/prodotti finanziari da offrire in consulenza, il Banco associa a ciascun strumento finanziario/prodotto d'investimento uno *score* (cd. ESG).

Tale metodologia prevede l'assegnazione di un punteggio da 0 a 100 (ove: 0 = bassa sostenibilità, 100 = alta sostenibilità) per ogni *score* sintetico calcolato, con un approccio differenziato in base alla tipologia di prodotto osservato e alla natura dell'emittente (es. corporate, governativi, sovranazionali, etc.).

Lo score Total ESG è il risultato di una ponderazione di *Pillar Scores* determinati in relazione al settore di appartenenza della società emittente e di una matrice di materialità costruita in base a determinati fattori, categorizzati a titolo esemplificativo come di seguito riportato:

- Environmental Pillar: utilizzo delle risorse, emissioni, innovazione;
- Social Pillar: forza lavoro, diritti umani, comunità, product responsibility;
- Governance Pillar: management, azionisti, Corporate Social Responsibility (CSR) strategy.

In aggiunta allo score ESG, vengono calcolati anche i seguenti indicatori:

- **Taxonomy Eligible (Ecosostenibilità):** indicatore relativo alla percentuale di investimenti ecosostenibili implicito nel prodotto.
- **Sustainability Eligible (Sostenibilità):** indicatore relativo alla percentuale di investimenti sostenibili implicito nel prodotto.
- **Flag PAI (ambientali e non ambientali):** indica se un prodotto tiene in considerazione i PAI nella politica di investimento o di gestione della società/capogruppo dell'emittente.

PROFILATURA DELLA CLIENTELA

Banco Desio ha implementato un modello di profilatura della clientela atta a definire il livello di preferenza di sostenibilità della clientela, con riferimento agli strumenti finanziari definiti: Ecosostenibili, Sostenibili e che tengono conto dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Mediante il modello di profilatura, il Banco definisce quattro gradi di interesse del Cliente (e.g. Rilevante, Contenuto, Residuale, Non interessato) per ciascuno dei seguenti ambiti di interesse. Il modello di profilatura prevede la risposta a diverse domande, ovvero:

- una domanda obbligatoria di carattere generale volta ad indagare se il cliente è interessato alle tematiche relative alla sostenibilità, nonché il suo livello di interesse;
- tre domande facoltative (qualora il cliente abbia manifestato alla domanda obbligatoria un interesse) volte a definire il livello di interesse sui seguenti ambiti:
 - Ecosostenibilità;
 - Sostenibilità;
 - PAI (ambientali e non ambientali).

MODELLO DI ADEGUATEZZA ESG

Il modello di Adeguatezza adottato opera attraverso un meccanismo di matching tra i prodotti di investimento offerti e raccomandati dal Banco, cui viene associato un rating di sostenibilità ESG come sopra rappresentato e le preferenze di sostenibilità dei clienti, indicate nel questionario di profilatura MiFID.

Il modello associa una soglia minima di *concentrazione* ESG a livello di portafoglio per ogni grado di interesse espresso dal Cliente nell'ambito della domanda obbligatoria.

Il controllo di *concentrazione* ESG consiste nel mettere a confronto la quota di portafoglio investita in prodotti "ESG Eligible" rispetto al livello di interesse alla sostenibilità espresso dal cliente.

Il controllo si ritiene superato se l'indicatore di concentrazione del portafoglio cliente risulta maggiore rispetto alla soglia di preferenza prescelta dal cliente.